



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 31/03/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 762

Disciplinare: “Cessioni Immobili di Riforma - Criteri per l'applicazione del beneficio della dilazione di pagamento”.

Assente l'Assessore alle RISORSE AGROALIMENTARI, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del “Servizio Riforma Fondiaria”, confermata dal Dirigente ad interim dello stesso Servizio, l'Ass. Minervini riferisce che:

- con Legge Regionale 18 giugno 1993, n. 9, art. 35 e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- con Legge Regionale 4 luglio 1997, n. 18 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso predetto E.R.S.A.P. ed istituito il Comitato Tecnico Consultivo quale organo consultivo della Giunta Regionale che dà pareri sugli atti di quest'ultima;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 28 ottobre 1997 è stato approvato il piano di liquidazione dell'ex E.R.S.A.P.;
- con Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 14, art. 45 detto E.R.S.A.P. è stato dichiarato estinto e si è disposta l'acquisizione al Demanio e Patrimonio della Regione di tutti i suoi beni mobili ed immobili, nonché la successione in ogni rapporto giuridico attivo e passivo non esaurito;
- con Legge Regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è stato istituito il Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex Ersap, ora Servizio Riforma Fondiaria;
- con Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni sono state indicate le procedure di dismissione dei beni immobili della Riforma Fondiaria;

Riferisce che con i commi 3, 5 e 6, rispettivamente degli articoli 3, 4 e 13 della predetta l.r. 20/99, è stata espressamente prevista la eventuale rateizzazione del pagamento del prezzo di cessione degli immobili ex Ersap: “... su richiesta dello acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione ipotecaria nei modi di legge ...”

Fa presente che, sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detta normativa e per le ragioni ampiamente esposte nella Relazione che accompagna l'allegato “DISCIPLINARE”, si rende necessario regolamentare la concessione del predetto beneficio, fissando alcuni criteri applicativi;

che, in particolare, con l'applicazione di tali criteri sarà possibile evitare per il futuro il pagamento rateizzato del prezzo di cessione degli immobili utilizzando piani di ammortamento con rate di importo assai esiguo e prolungate per un tempo eccessivo, quasi sempre corrispondente alla durata massima di dieci anni.

Evidenza che tanto si rende necessario al fine di scongiurare sia il prolungarsi dei tempi di liquidazione del patrimonio dell'ex Ersap che l'aggravio ingiustificato dei relativi costi amministrativi e contabili a carico della Regione, peraltro in assenza di corrispondenti apprezzabili vantaggi economici e/o finanziari per l'utenza che già beneficia di prezzi e condizioni di vendita particolarmente convenienti

Propone, quindi, di approvare l'allegato A) DISCIPLINARE: "CESSIONI IMMOBILI DI RIFORMA - Criteri per l'applicazione del beneficio della dilazione di pagamento" - che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - predisposto dal Dirigente del Servizio sulla scorta anche di quanto suggerimento in materia da apposita Conferenza di Servizio dei responsabili delle Strutture provinciali, nonché dal Comitato Tecnico Consultivo.

#### COPERTURA FINANZIARIA

DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI:

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Acquisito in atti il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo previsto dall'art. 2 della L.R. n. 18/1997;

Per tutto quanto innanzi l'Assessore relatore, sulla base delle predette risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.1998, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k), della L.R. n. 7/97 ed in quanto espressamente previsto dal citato IV c. dell'art. 12, L.R. 20/99.

#### LA GIUNTA

UDITA e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim del Servizio Riforma Fondiaria;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE;

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa;

- di approvare l'allegato A) DISCIPLINARE: "CESSIONI IMMOBILI DI RIFORMA - criteri per l'applicazione del beneficio della dilazione di pagamento" predisposto dal Servizio Riforma Fondiaria;

- di stabilire, pertanto, che gli uffici centrali e periferici del predetto Servizio, nel corso delle attività istruttorie per la cessione a titolo oneroso, in favore dei conduttori aventi i requisiti di legge, sia delle unità poderali di Riforma che degli altri beni immobili che hanno perso tale destinazione ovvero che non

risultino di pubblico generale interesse, dovranno attenersi per la eventuale dilazione del pagamento del prezzo di cessione ai criteri previsti dal predetto Disciplinare;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola